



COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

COPIA

**Delibera n. 35
in data 26/04/2011**

V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E D E L L A G I U N T A C O M U N A L E

OGGETTO: SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE NONCHÈ PER VIOLAZIONI ALL'ART. 21 DELLA LR 31/02 IN MATERIA EDILIZIA

L'anno DUEMILAUNDICI, questo giorno di VENTISEI del mese di APRILE alle ore 16:30 in Sant'Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

TOSELLI FABRIZIO	Sindaco	Presente
LODI ROBERTO	Vice Sindaco	Presente
GRAZIOLI LORENZO	Assessore	Presente
MARVELLI FILIPPO	Assessore	Presente
DIEGOLI ANTONIO	Assessore	Assente
SCIMITARRA OLGA	Assessore	Assente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 24.11.1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale" come successivamente modificata ed integrata, ed in particolare il Capo I relativo alle sanzioni amministrative per violazioni a regolamenti e ordinanze-provvedimenti di natura sindacale e/o dirigenziale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" come successivamente modificato ed integrato, ed in particolare l'art. 7 bis relativo alle sanzioni amministrative, che testualmente recita :

- 1. Salvo diverse disposizioni di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro;*
- 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.*

Visto l'art. 16 della Legge 689/81 così come modificato dall'art. 6-bis del Decreto Legge 23.05.2008 n. 92, convertito con Legge 24.07.2008 n. 125, che testualmente recita :

- 1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.*
- 2. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.*
- 3. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.*

Ritenuto, ai sensi del suddetto art. 16 comma 2°, stabilire per le violazioni al regolamento edilizio comunale un importo massimo della sanzione pari ad euro 200.00 comprensivo delle spese di procedimento, al fine di disincentivare comportamenti illeciti tramite un inasprimento del regime sanzionatorio;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 D.Lgs 267/2000;

Visto altresì l'art. 21 della Legge Regionale 25.11.2002 n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" relativo al Certificato di conformità edilizia e agibilità delle opere edilizie eseguite, ed in particolare il comma 5 che testualmente recita:

5. *il ritardo o la mancata presentazione della domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità e la mancata trasmissione al Comune di copia della scheda tecnica descrittiva, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 Euro;*

Ritenuto di equiparare tali ritardi o mancanze, al mancato rispetto di norme regolamentari, applicando pertanto la sanzione amministrativa pecuniaria massima di euro 200.00, pari all'importo del pagamento per le violazioni al regolamento edilizio, comprensiva delle spese di procedimento, da pagarsi in solido tra il titolare del titolo abilitativo ed il professionista abilitato direttore dei lavori;

Ravvisata la necessità di differenziare le sanzioni in argomento:

TERMINE VIOLATO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
Mancata comunicazione inizio lavori nei termini	art. 38 R.E. come modificato dalla LR 31/02	€ 200
Mancata comunicazione fine lavori nei termini	art. 42 R.E. come modificato dalla LR 31/02	€ 200
Mancata presentazione di varianti essenziali e non nei termini	art. 41 R.E. come modificato dalla LR 31/02	€ 200
Mancata presentazione di nuovo atto per ultimazione opere nei termini	art. 43 R.E. come modificato dalla LR 31/02	€ 200
Mancata presentazione richiesta di agibilità nei termini	art. 44 R.E. e art. 21 L.R. 31/02	€ 200
Mancata presentazione nei termini di richiesta di agibilità con uso immobile per pratiche originarie presentate prima del 06.06.01	art. 44 R.E.	€ 200
Mancata presentazione nei termini di richiesta di agibilità per pratiche originarie presentate dal 06.06.01 al 24.11.2002	art. 24 D.P.R. 380/01	€ 144

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera

1. ai sensi del suddetto art. 16 comma 2° della Legge 24.11.1981 n. 689 e per le ragioni meglio espresse in narrativa, le violazioni al regolamento edilizio comportano l'applicazione di un importo massimo della sanzione pari ad euro 200.00 comprensivo delle spese di procedimento;
2. ai sensi del suddetto art. 17 della Legge 24.11.1981 n. 689, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamento edilizio sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale, nel rispetto e con le modalità previste dalla citata L. 689/81 e s.m.ed i., ferma restando la competenza di Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali;
3. che è fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria già espressamente previste da norme di legge o consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria;
4. che rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente Autorità Giudiziaria, delle vigenti sanzioni previste dall'ordinamento penale;
5. ai sensi del suddetto art. 21 della Legge Regionale 25.11.2002 n. 31, il ritardo o la mancata presentazione della domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità e la mancata trasmissione al Comune di copia della scheda tecnica descrittiva, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dello stesso art. 21, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 200.00 comprensiva delle spese di procedimento, da pagarsi in solido tra il titolare del titolo abilitativo ed il professionista abilitato direttore dei lavori;
6. che le funzioni di accertamento per la violazione del suddetto art. 21 sono svolte in via principale dallo Sportello Unico per l'Edilizia competente per materia ed in via secondaria dalla Polizia Municipale, nel rispetto e con le modalità previste dalla citata L. 689/81 e s.m.ed i.;
7. che con separata votazione palese ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -4°comma- del D.Lgs. 267/00, stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
GC N. 35 DEL 26/04/2011

OGGETTO: SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE NONCHÈ PER VIOLAZIONI ALL'ART. 21 DELLA LR 31/02 IN MATERIA EDILIZIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA

S. Agostino, lì 19/04/2011

Il Responsabile del Servizio
F.to ELENAEMELLONI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Toselli Fabrizio

IL SEGRETARIO
F.to Musco Antonino

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 03/05/2011 all'albo pretorio.

Addì 03/05/2011

F.to IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale

Lì _____

IL CAPO SETTORE AA.GG.

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 03/05/2011 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
- E' stata comunicata in data 03/05/2011 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
- E' stata trasmessa in data prot. n. al CORECO per il controllo:
 - a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì

F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.